



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa delle senatrici BEVILACQUA e Barbara FLORIDIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2024**

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende aggiornare la legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nella parte in cui disciplina il sistema e le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti nei venti Consigli regionali e nel Consiglio nazionale dell'Ordine (CNOG).

Come noto, l'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha introdotto nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di ricorrere al voto elettronico per le elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, tra cui anche il CNOG.

Tale innovazione è stata concretamente recepita, come previsto dal decreto, con regolamento del CNOG pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 1 del 15 gennaio 2021.

Il regolamento ha però operato a legislazione elettorale invariata alla luce dell'inesistenza di modifiche – anche meramente adattive – alle norme contenute nei capi I e II della sopra citata legge n. 69 del 1963, così producendo in ambiente digitale procedure dispendiose e storture che non hanno favorito la partecipazione al voto.

A tal proposito, si ricorda l'intervento, in data 24 maggio 2022, del presidente dell'Ordine dei giornalisti tra i soggetti auditi sul tema del voto elettronico presso la commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge atto Camera n. 3591, di conversione del decreto-legge

4 maggio 2022, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto ».

In quell'occasione il presidente ha manifestato la soddisfazione della categoria per l'introduzione del voto elettronico e, allo stesso tempo, ha fatto presente come la normativa di legge sia però rimasta immutata rendendone estremamente complesse le modalità e generando diverse criticità. In quella sede ha inoltre auspicato che il Parlamento potesse predisporre un intervento migliorativo della normativa elettorale per i giornalisti, ai fini di una semplificazione delle procedure di voto in modo da renderle più adeguate agli strumenti telematici utilizzati. A tale sollecitazione il legislatore non ha finora dato seguito.

Il presente disegno di legge punta, dunque, a sanare tale *vulnus* con un intervento legislativo snello e mirato e che tiene conto delle richieste pervenute al CNOG da parte di tutti i presidenti degli Ordini regionali.

L'appello inviato nell'ottobre scorso dai territori tocca molteplici punti dell'attuale sistema di voto, chiedendone una modernizzazione in linea anche con una rappresentanza dinamica.

In primo luogo, viene richiesta l'introduzione del turno unico, con due giornate dedicate al voto elettronico e una giornata per il voto al seggio « in presenza ». Viene poi avanzata la proposta di introdurre la candidatura esplicita alla carica d'interesse,

oggi non contemplata. Infine si propone l'aumento di una singola unità dei consiglieri nazionali (da 60 a 61), in modo da evitare che l'elezione del pubblicista rappresentante delle minoranze linguistiche precluda di fatto a una regione la possibilità di essere presente nel CNOG con il suo pubblicista regolarmente eletto.

La presente proposta consta di un singolo articolo, comprensivo di due commi.

Il primo comma, articolato a sua volta in nove lettere, interviene sulla legge 3 febbraio 1963, n. 69, modificando, ovvero integrando, nove articoli del testo vigente.

Preliminarmente si fa presente che, come disposto dal sesto comma dell'articolo 16 della legge richiamata, l'elezione del Consiglio nazionale avviene a norma degli articoli 3 e successivi della stessa legge, in quanto applicabili ai Consigli regionali o interregionali.

Alla luce di ciò, il comma 1, lettera *a*), sostituendo il secondo periodo dell'articolo 3, abolisce il requisito della maggioranza assoluta per l'elezione dei componenti dei Consigli regionali - e dunque anche del Consiglio nazionale - e introduce il requisito della manifestazione di candidatura via posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione.

La lettera *b*) del comma 1, invece, modifica l'articolo 4 della legge da un lato innovando la procedura di comunicazione dell'indizione della votazione - limitata alla sola posta certificata, senza riferimenti a telefax e posta prioritaria - e dall'altro abolendo la seconda convocazione e il *quorum* di partecipazione per la validità dell'elezione.

Con la lettera *c*) del comma 1, si intende invece riconoscere direttamente nella legge istitutiva dell'Ordine la possibilità del voto con modalità telematiche da remoto, prevedendo l'apertura dei seggi *online* per due giorni, per otto ore al giorno e la

possibilità di voto in presenza per un giorno, per otto ore. Viene inoltre soppresso il ricorso al secondo turno e al ballottaggio, oggi vigente fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Il testo inoltre estende da tre a quattro anni la durata del mandato dei consiglieri degli ordini regionali (comma 1, lettera *d*), che modifica l'articolo 7), dei revisori dei conti degli ordini regionali (comma 1, lettera *e*), che modifica l'articolo 12) e dei consiglieri nazionali (comma 1, lettera *g*), che modifica l'articolo 17).

Conseguentemente viene esteso da tre a quattro anni il periodo di pausa per i revisori dei conti, disponendo l'ineleggibilità alla carica per gli iscritti che ricoprono o abbiano ricoperto nell'ultima consiliatura, anziché nell'ultimo triennio, la carica di consigliere (comma 1, lettere *e*) e *h*)).

Il comma 1, lettera *f*), aggiorna l'articolo 16 della legge relativo alla disciplina della composizione del Consiglio nazionale. Viene così aumentato di una unità, da 60 a 61, il numero dei componenti e parallelamente si limita a un'unità per ciascuna categoria - pubblicista o professionista - la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute. Alla luce poi delle recenti disposizioni normative in materia previdenziale, viene eliminato il riferimento alla titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI come requisito per l'elettorato passivo.

Da ultimo il comma 1, lettera *i*), integra l'articolo 20 della citata legge n. 69 del 1963 relativo alle funzioni del CNOG introducendo una nuova lettera, *g-bis*), al fine di attribuire direttamente al CNOG la redazione del regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei

giornalisti con modalità telematiche da remoto, che deve essere approvato dal Ministro della giustizia.

Da tale intervento discende poi la necessità, esplicitata dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, di aggiornare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,

n. 115, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista.

Le disposizioni contenute nella presente proposta rivestono carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Essi sono eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicitari iscritti nell'albo e in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a condizione che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione »;

*b)* all'articolo 4:

1) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'elezione dei membri del Consiglio deve aver luogo almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica »;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole : « La convocazione » sono sostituite dalle seguenti: « L'indizione dell'elezione » e le parole: « per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: « tramite posta elettronica certificata » e, al terzo periodo, le parole: « Della convocazione » sono sostituite dalle seguenti: « Dell'indizione »;

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.

L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti »;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Scrutinio e proclamazione degli eletti*) - 1. Il voto si esprime, con modalità telematiche da remoto e in presenza, per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

2. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi per via telematica e un giorno in presenza, per la durata di otto ore al giorno.

3. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

4. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere.

5. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti »;

d) all'articolo 7, primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: « negli ultimi tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ultima consiliatura »;

2) al quarto comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui quaranta professionisti e ventuno pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna catego-

ria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva »;

*g)* all'articolo 17, primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

*h)* all'articolo 19, quarto comma, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quadriennio »;

*i)* all'articolo 20, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* redige il regolamento, che deve essere approvato dal Ministero della giustizia, per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 1 del presente articolo.

€ 1,00